



Atto Dirigenziale
N. 2218 del 14/07/2021

Classifica: **010.02**

Anno **2021**

(Proposta n° 10795/2021)

<i>Oggetto</i>	PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ AD AUTOSCUOLA PER ACCERTATE IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Patrimonio e Tpl Ambito Tpl e Trasporto Privato
<i>Riferimento PEG</i>	845
<i>Resp. del Proc.</i>	DOT.T.SSA MARIA CECILIA TOSI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Tosi Maria Cecilia

BLANDRINI

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Premesso:

- che l'Autoscuola identificata nell'Allegato A) al presente atto è in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività, come da provvedimento indicato nel medesimo allegato;
- che in data 7 maggio 2021 prot. 23912 la Polizia di Stato- Compartimento Polizia Stradale "Toscana" Firenze- Squadra di Polizia Giudiziaria ha trasmesso, l'esito dei controlli amministrativi effettuati in data 23 aprile u.s. presso la predetta Autoscuola, come da verbale allegato sub B) in estratto al presente atto;
- che sulla base delle irregolarità riscontrate è stato avviato in data 17 maggio 2021 prot. 25735 l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività, ai sensi del Regolamento approvato dalla Città metropolitana con deliberazione n.112 del 28 dicembre 2016, rappresentando all'interessata la

possibilità di presentare memoria scritta, documenti e prendere visione degli atti relativi al procedimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione;

- che in data 16 giugno u.s. prot. 31177 è stata presentata da parte della titolare dell'Autoscuola tramite legale di fiducia la memoria difensiva allegata sub C) al presente atto;

- che con la suddetta memoria, contro deducendo alle irregolarità accertate, si chiede l'archiviazione del procedimento o in subordine la comminazione di una sanzione amministrativa;

Valutate le argomentazioni difensive esposte nella memoria,

Considerato:

- 1 quanto al punto I, *“In ordine all'istruttore Z.T.”*, che ai sensi del D.M. 317/95 e dell'art. 14 comma 7 del Regolamento metropolitano, gli istruttori, al pari degli insegnanti, per esercitare l'attività presso un'autoscuola, oltreché abilitati, devono essere espressamente autorizzati dalla Città metropolitana, con il rilascio del tesserino di cui all'art. 5 del D.M. 317/95, che riporta l'indicazione dell'Autoscuola presso cui l'attività può essere svolta. Lo stesso D.M. e Regolamento, contemplanò l'ipotesi in cui l'autoscuola rimanga sprovvista dell'unico istruttore e non abbia per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con altro, prevedendo che il titolare dell'Autoscuola possa essere autorizzato dall'Amministrazione metropolitana ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un istruttore di altra scuola o C.I.A. già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. L'autorizzazione dell'ente ad utilizzare la prestazione dell'istruttore in questione era necessaria e non poteva essere sostituita o assorbita dall'abilitazione di cui il soggetto era in possesso. Le argomentazioni svolte a difesa dell'interessata sono dunque irrilevanti.
- 2 quanto al punto II, *“In ordine alla posizione dell'allieva Sig.ra S.R.”*, si accoglie la giustificazione, avendo l'interessata dimostrato che la registrazione dell'allieva era stata operata dalla Motorizzazione in data 13 aprile 2021, quindi antecedentemente al controllo effettuato dalla Polizia Stradale e di cui al verbale;
- 3 quanto al punto III, *“In ordine all'utilizzo di veicoli per l'esercitazione della guida non immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola”*, le giustificazioni addotte, assenza dell'impiegata e incombenze amministrative cui l'interessata avrebbe proceduto, non possono essere accolte. La richiesta di aggiornamento della carta di circolazione sarebbe dovuta avvenire nei termini di cui all'art. 94 del codice della strada, e dunque entro 60 giorni dalla scadenza dei tre mesi, decorrenti dal 25 novembre 2019, entro i quali l'interessata avrebbe potuto rinunciare all'eredità trovandosi nel possesso del bene;

Atteso pertanto che:

- sussistono sufficienti motivi per procedere alla sospensione dell'attività, di cui all'avvio del procedimento del 17 maggio 2021;
- in alternativa alla sospensione non è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria;
- il provvedimento di sospensione è previsto allorché le irregolarità riscontrate non siano sanabili e le lezioni di guida impartite da personale abilitato ma non autorizzato dalla Città metropolitana sono considerate dal Regolamento irregolarità non sanabili;

Valutato il peso delle contestazioni per le quali le giustificazioni a difesa non sono accoglibili, la circostanza che l'Autoscuola ha provveduto sia a regolarizzare al PRA l'intestazione del veicolo, sia a chiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione per n. 2 istruttori di guida e che non sono state rilevate in passato irregolarità nella gestione dell'autoscuola;

Ritenuto dunque, nell'interesse anche dell'utenza che a seguito della pandemia da Covid-19 ha subito pesanti disagi, che la sospensione possa essere applicata nella misura minima di un mese;

Dato atto che la sospensione decorre dal trentesimo giorno successivo a quello di trasmissione del presente provvedimento;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21/2017 di attribuzione alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente della Direzione TPL-Patrimonio, e attesa dunque la propria competenza all'adozione del presente atto,

DISPONE

- 1 Per quanto in premessa esposto, la sospensione per un mese dell'attività dell'Autoscuola, meglio identificata nell'Allegato A) al presente atto.
- 2 La sospensione decorrerà dal trentesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento, che viene effettuata come da richiesta dell'interessata al legale della stessa.
- 3 Di partecipare il presente atto alla Motorizzazione Civile e alla Squadra di Ppolizia Giudiziaria della Polizia di Stato -Compartimento Polizia Stradale "Toscana".
- 4 **Di disporre che all'Albo Pretorio dell'ente sia pubblicato il solo presente atto, senza gli allegati a tutela della riservatezza degli interessati.**
- 5 Di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione, da effettuarsi come indicato al punto 4).

Allegati parte integrante:

allegato A.pdf.p7m (Hash: 8661913680149fc6a9c3063a4c6fb6422dc539466b58d298bd34b34ba299f811)

Allegato B).pdf.p7m (Hash: ad64ca91c4ef61de97cfecccc45cca41c311e675c718d8e876631ad161417d429)
Allegato C) autoscuola.pdf.p7m (Hash: f4c53c819017068e4cd9501c33dc17d54706cf6606f7280ec6eaa73344ad2dc1)

Firenze, 14/07/2021

IL DIRIGENTE
MARIA CECILIA TOSI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.”

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”